



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali
e, p.c.
Al Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
Ai Rappresentanti Regionali delle OO. SS.
comparto Istruzione e ricerca

OGGETTO: Indicazioni per uniformare le **operazioni di assunzione a tempo determinato** del personale **docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario** per l'a.s. 2019/2020 -
Nota MIUR n. 38905 del 28.08.2019.

Al fine di organizzare in maniera ordinata e omogenea le operazioni di assunzione a tempo determinato, si forniscono le seguenti indicazioni, che tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 131 del 13.06.2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo), nel DM 430 del 13.12.2000 (regolamento supplenze personale amministrativo, tecnico e d ausiliario) e nella nota MIUR n. 38905 del 28.08.2019, di cui si allega copia e di cui si raccomanda attenta lettura.

1 - AUTORIZZAZIONE NOMINE DA GRADUATORIE D'ISTITUTO

In ragione delle numerose classi di concorso per le quali le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) risultano esaurite, con la conseguente impossibilità per gli Uffici Ambiti Territoriali di procedere alle nomine di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, si invitano i Dirigenti dei medesimi Uffici Territoriali a "restituire" i relativi posti alle Istituzioni scolastiche interessate, autorizzando i Dirigenti scolastici a nominare i supplenti dalle rispettive graduatorie di istituto.

Si evidenzia che le nomine dalle rispettive graduatorie di istituto dovranno essere conferite senza ricorrere alla nomina degli aspiranti "fino all'avente titolo": dunque, **i contratti a tempo determinato dovranno sempre recare il termine** (art. 41 CCNL Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19.4.2018.)

Nel caso in cui, dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto, risultino ancora scoperti dei posti di insegnamento, si dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.

All'esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, è tenuto a pubblicare gli elenchi di aspiranti docenti che hanno presentato istanza di MAD. I contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e individuati tramite MAD, a seguito di procedura comparativa, sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento DM 131/2007, incluse le sanzioni previste dall'articolo 8.

2 - SUPPLENZE BREVI

Relativamente alle supplenze brevi si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 1, comma 333, della Legge di Stabilità del 23.12.2014 (divieto di conferire al personale docente, per il 1° giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi).

I posti del potenziamento, di cui all'art. 1 comma 95 della legge 107/2015, non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio e purché si tratti di supplenze superiori ai 10 giorni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

3 - COPERTURA POSTI DI SOSTEGNO

A) Disposizioni comuni

- I docenti che hanno conseguito l'abilitazione o la specializzazione per alunni disabili tramite la frequenza dei corsi speciali di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3 del D.M. 21/2005 sono obbligati a stipulare i contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno. La rinuncia alla proposta di assunzione su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte, purché relative ad insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. 21/2005.
- In caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati inclusi nelle GAE, i posti di sostegno devono essere conferiti dai Dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.
- In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno di prima, seconda e terza fascia riferiti a tutte le tipologie di scuola si dovrà fare riferimento agli elenchi di sostegno di scuole viciniori. In subordine, i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto, avranno titolo prioritario alla nomina rispetto ai non specializzati, anche se non inclusi in alcuna graduatoria, attraverso messa a disposizione (domanda da prodursi in una sola provincia da parte di aspiranti non già inclusi in alcuna graduatoria d'istituto).
- Per la copertura di posti di sostegno con **aspiranti privi di titolo di specializzazione, in subordine alle assegnazioni provvisorie disposte ai sensi dell'art. 7 comma 14 dell'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottoscritta il 12 giugno 2019** (dunque solo al termine delle operazioni specifiche da parte dell'Ufficio Territoriale competente), i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, si adotteranno gli stessi criteri per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle quattro aree disciplinari.

B) Scuola secondaria di primo e secondo grado

In caso di esaurimento dello specifico elenco dei docenti specializzati inclusi nelle graduatorie d'istituto dell'area disciplinare su cui deve essere disposta la nomina, si dovrà effettuare lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari per quanto riguarda le graduatorie di 1^a fascia, mentre per le graduatorie di 2^a e 3^a fascia i docenti specializzati vengono inseriti in un unico elenco graduato, senza alcuna suddivisione per aree disciplinari (cfr. art. 4 comma 13 del D.M. 353/2014).

4 - CONFERIMENTO SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

A) Accantonamenti

In applicazione dell'art. 6 bis, comma 5, dell'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2019/20, sottoscritta il 12 giugno 2019 e dell'art. 10, comma 6, del CCIR USR Veneto sottoscritto il 3 luglio 2019, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti specifici dei Licei musicali, possono presentare **entro il 6 settembre p.v.** (ovvero nel termine precedentemente già definito dall'Ufficio Scolastico competente) apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell'a.s. 2018/19.

Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che hanno presentato il modello B al Liceo musicale in cui hanno prestato servizio lo scorso anno scolastico.

B) Supplenze

Successivamente alla fase di accantonamento e dopo le assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo, nel caso in cui residuino ancora posti o quote orarie, si procede all'attribuzione di supplenze mediante lo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

scorrimento delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20 per ciascuna nuova classe di concorso istituita con D.P.R. 19/2016.

Le convocazioni degli aspiranti sono disposte dai Dirigenti scolastici dei Licei musicali in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 del Regolamento di cui al DM n. 131/2007.

Nelle province in cui funziona più di un Liceo musicale/coreutico, in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto delle classi di concorso di indirizzo, si utilizzano le graduatorie degli altri Licei funzionanti in provincia.

Nelle province in cui è presente un solo Liceo Musicale, i Dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle province viciniori secondo la tabella di prossimità fra province italiane:

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/tabelle_vicinanza_province.shtml

5- CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

In applicazione dell'art. 1, comma 4, del citato D.M. n. 131 del 13.6.2007, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre o posti orario già associati in fase di organico di fatto, **non** fanno parte dei posti disponibili a livello provinciale e sono "restituite" ai Dirigenti scolastici i quali, in applicazione dell'art. 22, comma 4 della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, le assegneranno, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel seguente ordine:

1- prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;

2- successivamente, al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;

3- infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l'utilizzo delle graduatorie di istituto.

Ai fini dell'attribuzione delle ore di cui al punto 2, ogni Dirigente scolastico deve pubblicare un avviso interno per acquisire le disponibilità, indicando i criteri di precedenza.

L'assegnazione degli spezzoni fino a 6 ore, secondo la procedura descritta, deve riferirsi a spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dal frazionamento delle cattedre.

6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

A) Ore di programmazione

I posti, gli spezzoni orario e i posti part-time da conferire al personale non di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione, da indicare nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora di programmazione per incarichi di insegnamento da 1 a 11 ore, 2 ore di programmazione per incarichi di insegnamento da 12 a 22 ore (anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni).

B) Posti e ore di lingua inglese

I posti e le ore di lingua inglese nella scuola primaria, che non è stato possibile coprire con docenti titolari e/o in servizio nella scuola o con neo assunti in ruolo o con supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche da graduatorie ad esaurimento provinciali, in quanto sprovvisti dei requisiti indicati dall'art.7, comma 8 del D.M. n. 131 del 13.6.2017, saranno coperti dai Dirigenti scolastici mediante contratti fino al termine delle attività didattiche da stipulare nei confronti dei soli aspiranti in possesso dei predetti requisiti, inclusi nelle graduatorie di istituto.

C) Contenzioso riguardante i diplomati magistrali

Le sentenze favorevoli all'Amministrazione vanno eseguite, con conseguente risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro eventualmente già instaurato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Agli insegnanti in attesa di sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche, verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

I docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con la clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/20. A tal fine i docenti interessati potranno presentare, in modalità cartacea o a mezzo pec, il modello A1 e il modello B di scelta delle sedi alla scuola capofila, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di prendere in carico le istanze di volta in volta e di inserirle al sistema informativo.

Con successive note tecniche saranno diramate le istruzioni sulle procedure e sulle specifiche funzioni.

Gli Uffici Territoriali sono invitati a procedere tempestivamente alla cancellazione dalle GAE dei destinatari di sentenze sfavorevoli (operazione propedeutica all'inserimento in II fascia) nonché a fornire supporto e consulenza alle istituzioni scolastiche.

7 - CONTENZIOSO RIGUARDANTE GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP)

Le indicazioni a questo riguardo contenute nella nota MIUR prot. 38095 del 28.8.2019 per lo più confermano ma in parte pure innovano quanto diramato da questo Ufficio regionale con nota prot. 15830 del 20.8.2018.

Si forniscono di seguito le indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto:

- 1) dovrà essere effettuata l'esclusione - dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto - degli ITP destinatari di sentenze favorevoli all'Amministrazione (in particolare le sentenze Consiglio di Stato n. 4503/2018 e 4507/2018);
- 2) dovrà essere effettuata l'esclusione - dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto - degli ITP sprovvisti di provvedimenti giurisdizionali (cautelari o di merito) a loro favorevoli in quanto privi dei requisiti;
- 3) si provvederà all'inserimento con riserva, in seconda fascia delle graduatorie di istituto, solo nei confronti di ITP destinatari di provvedimenti giurisdizionali cautelari o di merito a loro favorevoli;
- 4) si provvederà, nei confronti di ITP ancora inseriti con riserva nelle graduatorie di seconda fascia, in quanto destinatari di provvedimenti giurisdizionali cautelari o di merito non definitivi a loro favorevoli, all'eventuale conferimento di incarico apponendo **sul contratto la clausola risolutiva espressa condizionata alla definizione del giudizio di merito.**

8 - PIANO DELLE DISPONIBILITA' PROVINCIALI, OPERAZIONI DI NOMINA E PROCEDURE DI SCELTA

A) Individuazione posti

Il piano delle disponibilità a carattere provinciale, è costituito da:

- cattedre intere, costituite all'interno della medesima istituzione scolastica;
- cattedre tra più scuole (c.d. cattedre orario esterne);
- spezzoni residui, superiori alle 6 ore, che possono o meno essere abbinati tra loro da parte degli Uffici Scolastici Territoriali.

Non fanno parte dei posti disponibili a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre orario esterne o posti orario.

B) Criteri di costituzione di cattedre orario esterne

Gli Uffici Scolastici territoriali, nella costituzione delle cattedre esterne, procederanno ad abbinare le ore nel seguente ordine:

- ore residue poste nello stesso comune appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste nello stesso comune appartenenti a istituzioni scolastiche diverse;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad istituzioni scolastiche diverse.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze), potranno essere abbinate ore presenti in non più di tre sedi scolastiche, poste in non più di due comuni e si dovrà tener presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.

C) posti orario

Sono posti orario gli spezzoni inferiori alle 18 ore e superiori alle 6, residuati nella stessa scuola per la stessa classe di concorso, dopo la costituzione delle cattedre intere, sia interne che esterne, formati dalla somma di più contributi orari sia inferiori che superiori alle 6 ore (es: ore 14 ore date dalla somma di due spezzoni di 6 e 8 ore).

D) Possibili scelte da parte degli aspiranti convocati

Gli aspiranti di scuola secondaria di 1° e 2° grado possono scegliere:

- una cattedra intera (interna all'istituto oppure tra due o più istituti);
- un singolo spezzone superiore a 6 ore;
- un raggruppamento di 2 spezzoni, ciascuno dei quali superiore a 6 ore, proposto dall'Ufficio Scolastico territoriale;
- l'abbinamento di 2 spezzoni residui, ciascuno dei quali superiori a 6 ore, non già associati. Non è consentito modificare le cattedre orario esterne già costituite.

L'abbinamento di spezzoni residui deve tenere presente il criterio della facile raggiungibilità, in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto in modo da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

Gli abbinamenti tra spezzoni di scuole diverse nella scuola dell'infanzia saranno disposti esclusivamente dagli Uffici Scolastici Territoriali dopo aver accertato la compatibilità oraria.

Gli aspiranti pertanto potranno scegliere un singolo spezzone o un abbinamento già disposto dall'Ufficio Scolastico Territoriale.

Anche nella scuola primaria gli spezzoni potranno essere abbinati dopo aver accertato la compatibilità oraria.

E) Divieto di rifacimento delle operazioni

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.M. 131/07 l'accettazione in forma scritta e priva di riserve della proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, che devono riguardare innanzitutto gli aspiranti che hanno titolo al completamento d'orario, e poi gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione, salvo quanto specificato nel paragrafo successivo.

F) Ipotesi di riconvocazione degli aspiranti - art. 3, comma 5, D.M. n. 131 del 13.6.2007

L'art. 3, 5° comma, del D.M. 131/2007, in deroga al principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31 agosto, debba essere riconvocato e possa rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale per supplenza annuale fino al 31 agosto per il medesimo o diverso insegnamento.

G) Completamento d'orario

L'art. 4 del D.M. 131/2007 e l'art. 40, comma 7, del CCNL 29.11.2007 prevedono, per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d'orario anche mediante frazionamento delle cattedre.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

Tale completamento, per il personale docente della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, cumulando ore della stessa e di altra classe di concorso ma con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e di due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto.

Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi, oltre a essere riconvocati in caso di successive disponibilità di cattedre complete vacanti, come previsto dal citato art. 3, comma 5, del DM n.131/2007, possono rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. E' comunque fatta salva la possibilità di completare l'orario sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto per la stessa o altre classi di concorso.

Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l'orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d'istituto. Conservano comunque titolo a completare l'orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.

Il completamento d'orario per coloro che hanno scelto uno spezzone, pur essendo disponibili anche posti interi, non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.

9- CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

Preliminarmente si ricorda che, a conclusione delle operazioni di competenza delle SS.LL. di individuazione del personale a tempo determinato effettuate per l'a.s. 2019/20, devono essere comunicati alle Istituzioni Scolastiche della rispettiva provincia i posti assegnati e **devono essere restituiti quelli non assegnati** a seguito dell'esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti (I fascia) ed eventualmente dell'elenco graduato provinciale ad esaurimento (II^ fascia), affinché i Dirigenti Scolastici provvedano direttamente alla loro copertura.

Sui predetti posti ancora vacanti o disponibili i Dirigenti Scolastici dovranno conferire **supplenze** attingendo dalla graduatoria di circolo o di istituto in coerenza con la tipologia e durata del posto da conferire.

Si evidenzia che le nomine dalle rispettive graduatorie di istituto dovranno essere conferite senza ricorrere alla nomina degli aspiranti "fino all'avente titolo": dunque, **i contratti a tempo determinato dovranno sempre recare il termine** (art. 41 CCNL Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19.4.2018.)

Si rammenta infine che, come previsto dalla C.M. prot. 38905 del 28.08.2019, l'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica non preclude all'aspirante di accettare successivamente altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Per le supplenze attribuite su spezzone orario, deve essere garantito il completamento che può operare solo tra posti dello stesso profilo.

E' consentito al candidato lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse stata disponibilità per posto intero.

In riferimento alle limitazioni riguardanti il conferimento di supplenze brevi in sostituzione di assistenti amministrativi e tecnici assenti, si evidenzia la deroga contenuta nell'articolo 1, comma 602, della legge n. 205 del 27.12.2017, che prevede la possibilità di conferimento di supplenze brevi e saltuarie a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

10 - DISPOSIZIONI COMUNI A PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA

A) Part-time

Gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part-time, qualora non optino per uno degli spezzoni, dovranno scegliere un posto intero e quindi rivolgere la richiesta al Dirigente scolastico al fine di ottenere il regime orario ridotto.

Non è possibile pertanto, in sede di convocazione, disaggregare cattedre interne o cattedre tra più scuole.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

B) Assunzioni da GAE e da graduatorie provinciali di beneficiari di riserve

Legge 12 marzo 1999 n. 68 (INVALIDI E ORFANI)

Si evidenziano le diverse fasi da seguire per effettuare correttamente le assunzioni dei beneficiari delle categorie protette:

1) verifica, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo e dopo le recenti nomine in ruolo, che le aliquote previste per le due categorie non siano sature (invalidi: **7%**; Orfani e categorie equiparate - coniuge superstite deceduti per fatto di lavoro o a causa dell'aggravarsi delle infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 407/98 : **1%**). La verifica va effettuata distintamente per tipologia di personale e, per la scuola secondaria, per classi di concorso;

2) calcolo dei posti da destinare ai riservisti, da effettuare soltanto sui posti ad orario intero, tenendo presente che a tali aspiranti (invalidi, orfani e categorie assimilate) va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti disponibili. In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista.

In caso di posti dispari l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti;

3) conferimento delle nomine ai riservisti nel rispetto delle percentuali previste dalla legge n. 68/99 (7% invalidi, 1% orfani e categorie equiparate);

4) la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della legge 68/1999;

5) gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi, se disponibili; nel caso in cui residuino solo posti ad orario ridotto, al riservista sarà conferito lo spezzone di maggior consistenza;

6) le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 407/98, equiparate agli orfani, hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, limitatamente ai posti da attribuire ai riservisti.

C) Ulteriori riserve operanti su assunzioni da GAE e da graduatorie provinciali

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 e del d.lgs. 66/2010 artt. 678, comma 9, e 1014, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Ai sensi dell' art. 678, - comma 9 - e 1014, comma 4, del d.lgs. 66/2010, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE

Dott. Giorgio Corà

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse